

Sezione giurisdizionale Puglia, Sent. n. 762 del 14/05/2013

Sent. n. 762/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Eugenio Francesco Schlitzer Presidente

Dott. Pasquale Daddabbo Consigliere relatore

Dott. Stefano Glinianski Referendario

nella camera di consiglio del 7 marzo 2013, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 29840 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. BISCONTI Benvenuto, nato il 24 maggio 1963 a Monteroni di Lecce (LE) ed ivi residente alla via Archimede n. 8, rappresentato e difeso, giusto mandato allegato alla memoria di costituzione, dall'avv. Edoardo Santoro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cursi (LE) alla Via Don Bosco n. 1.

Visto l'atto di citazione del 10 marzo 2010, depositato il giorno successivo presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale e notificato al convenuto il 25 marzo 2010.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 marzo 2013, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Concetta Montagna, il relatore, consigliere Pasquale Daddabbo, il P.M. nella persona del V.P.G., dott.ssa Carmela de Gennaro e l'avv. Edoardo Santoro per il convenuto.

FATTO

1. Il Procuratore regionale, con l'atto di citazione in epigrafe, preceduto dall'informativa ante causam ex art. 5 del d.l. 453/1993 (conv. in legge n. 19/1994), ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale il Sig. BISCONTI Benvenuto per ivi sentirlo condannare al pagamento in favore della Provincia di Lecce della somma complessiva di € 54.200,00 o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa da determinarsi come indicato nella citazione stessa, comunque con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto aumentato degli accessori per interessi e rivalutazione monetaria.

Espone nella citazione il Procuratore regionale che con nota n. 37980 del 7 maggio 2009 il Segretario Generale della Provincia di Lecce ha segnalato un'ipotesi di danno erariale scaturente dalla emanazione, tra le altre, di una determinazione con la quale il convenuto BISCONTI Benvenuto, in qualità di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Strumentali della Provincia di Lecce, ha liquidato compensi a personale dipendente in assenza di alcun presupposto normativo, regolamentare e/o contrattuale e in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti. Trattasi della determinazione n. 78 del 12.7.2006 con la quale il convenuto ha attribuito a 16 dipendenti il complessivo importo di € 54.200,00 a titolo di compensi connessi alla partecipazione ad un gruppo di lavoro che aveva svolto l'attività denominata di "Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi".

Rappresenta la Procura che il provvedimento in questione non risulta riconducibile ad

alcun provvedimento regolamentare e/o contrattuale: difatti l'art. 37 del Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi della Provincia rimette alla esclusiva competenza del Presidente della Provincia l'eventuale affidamento di incarichi eccedenti gli ordinari compiti di ufficio solo se “..espressamente previsti o disciplinati da legge o altra fonte normativa” mentre la disciplina contrattuale all'epoca dei fatti vigente in materia di realizzazione di progetti-obiettivo prescriveva una precisa concatenazione procedurale che avrebbe dovuto culminare nell'approvazione da parte della Giunta Provinciale dei progetti-obiettivo che comportassero l'impegno di risorse proprie da parte dell'Ente.

L'operato del convenuto si porrebbe in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti, i cui canoni fondamentali sono contenuti in disposizioni normative e contrattuali. L'art. 45 del d.lgs. n. 165/'01 dispone infatti che “il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti collettivi”, principio che costituisce elemento fondamentale della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro pubblico: esso trae dal contratto le fonti pressoché esclusive della propria disciplina.

La determinazione di spesa assunta dal convenuto risulta, invece, emessa in totale spregio di tale principio generale: essa, infatti, viola le previsioni regolamentari e contrattuali che disciplinano la materia in quanto con esso risulta remunerata un'attività strettamente connessa alla sfera di poteri, compiti e responsabilità propri del rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.

Tale determinazione è stata peraltro adottata in violazione dell'art. 37 del CCNL di settore firmato in data 16 ottobre 2003 per il periodo 2002/2005, ai sensi del quale la corresponsione di compensi per la produttività deve essere preceduta dalla conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati ed è effettuata in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG, livello di

performance che deve essere oggetto di specifica certificazione dal Servizio di Controllo Interno. Ogni altra ipotesi di corresponsione di emolumenti effettuata al di fuori del trattamento economico fissato nelle previsioni contrattuali risulta non prevista e, pertanto, non è legittima.

In relazione al fatto che l'indicata determinazione di spesa non sarebbe stata adottata nel rigoroso rispetto della normativa generale e contrattuale vigente e avrebbe remunerato attività che rientravano nei normali compiti di istituto dei percipienti e quindi compensati con il trattamento stipendiale ordinario, il Requirente ascrive al convenuto responsabilità a titolo di colpa grave del danno erariale conseguente, per € 54.200,00 coincidente con il complessivo importo indebitamente riconosciuto ai dipendenti provinciali. Tale ipotesi dannosa sarebbe ascrivibile alla condotta gravemente colposa del convenuto che avrebbe dovuto conoscere i presupposti normativi legittimanti l'erogazione de qua anche in relazione alle professionalità in suo possesso in qualità di Dirigente di Settore e per contro ha disposto l'erogazione di somme indebite da parte dell'Amministrazione provinciale.

2. Nella memoria depositata il 3.9.2010 il convenuto deduce nel merito diverse argomentazioni difensive.

2.1. Contesta la sussistenza e consistenza del danno erariale addebitato, richiamando i vantaggi che sarebbero stati acquisiti dall'Amministrazione in virtù del proprio operato. Alla base del comportamento del convenuto non vi sarebbe alcuno sprezzo della normativa, quanto piuttosto necessità gestionali. Lamenta che la Procura non avrebbe considerato i risultati ottenuti in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa che sarebbero stati a fondamento delle scelte operate posto che l'effettuazione della stessa attività da parte di soggetti esterni avrebbe comportato una spesa di gran lunga superiore per l'Ente.

Infatti, con il bilancio di previsione per l'anno 2005 la provincia di Lecce aveva inteso procedere ad una revisione straordinaria dei residui contabili e tale operazione venne considerata come obiettivo strategico per espressa volontà dell'Amministrazione provinciale e della direzione generale individuando nel dott. Bisconti, quale dirigente dei Servizi finanziari, il coordinatore di tale progetto (deliberazione di Giunta Provinciale n. 204 del 27.5.2005). La necessità di una revisione straordinaria dei residui si fondava su tre motivi fondamentali ossia la grossa mole di attività e passività finanziarie accumulate negli anni, la circostanza che molti di essi provenivano da spesa per investimenti e lavori pubblici e la nuova determinazione della macrostruttura organizzativa cui erano conseguite "migrazioni" di dirigenti e figure professionali tra i vari Settori e Servizi. L'attività espletata dal gruppo di lavoro individuato con determinazione n. 4427 del 19.12.2005 era stata svolta fisicamente presso i diversi Servizi, al di fuori dal normale orario di lavoro, alla presenza dei competenti Dirigenti di Servizio o di Settore e si era concretizzata in uno specifico e specialistico supporto a tutti i Servizi dell'Ente.

Ha poi esposto che l'attività effettuata ha riguardato l'analisi di residui attivi e passivi di ingente entità, rispettivamente di circa 180 milioni di euro e di circa 200 milioni di euro e che i vantaggi acquisiti dall'amministrazione provinciale riguardavano sia i residui passivi portati in diminuzione (oltre otto milioni di euro) sia l'ammontare dei residui attivi portati in diminuzione (circa 780 mila euro) sia, infine, l'importo dei residui da devolvere in altri impieghi (oltre 5 milioni di euro). Ha evidenziato che il costo per l'amministrazione di 54.000 euro era pari a circa lo 0,40% delle risorse recuperate e che anche se si fosse utilizzato l'istituto del lavoro straordinario il costo per l'amministrazione non sarebbe inferiore a circa 37.000 euro.

2.2. In relazione al contestato comportamento gravemente colposo il dott. Bisconti ha

dedotto che le attività sono state svolte in attuazione di quanto espressamente richiesto dalla Giunta provinciale in sintonia con i regolamenti dell'Ente, con quanto disciplinato dal contratto decentrato e con la Direttiva n. 2/2006 della Direzione Generale.

Ha messo in rilievo che a fronte delle comunicazioni tempestivamente trasmesse al Presidente della Giunta provinciale, al Direttore Generale ed al Segretario Generale circa la costituzione del gruppo di lavoro (note del 23.12.2005 e del 10.2.2006), la conclusione del progetto (note del 22.6.2006 e del 23.8.2006) e la necessità dell'emanazione dei decreti presidenziali ex art. 37 del vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (nota del 18.9.2006), il Direttore Generale nel dicembre del 2006, pur facendo presente alcune perplessità sull'attribuzione di compensi aggiuntivi, soltanto in relazione a quelli erogati ai titolari di posizione organizzativa, non aveva chiesto la revoca dell'atto di liquidazione dei compensi in contestazione.

Nel sottolineare che il Segretario generale, titolare dell'Ufficio controlli interni, non aveva mosso alcun rilievo sulla legittimità dell'atto di liquidazione dei compensi di che trattasi, il convenuto ha concluso ritenendo che il suo comportamento non possa qualificarsi come gravemente colposo e richiamando i sostanziali vantaggi, prima indicati, che l'amministrazione provinciale avrebbe ricavato dall'attività progettuale, ha chiesto l'assoluzione dall'addebito di danno erariale.

In subordine, sostenendo che è indubbio che l'attività sia stata effettivamente svolta e fuori dal normale orario di ufficio, ha chiesto la limitazione del danno alla differenza tra quanto effettivamente erogato ed il costo per il lavoro straordinario che comunque avrebbe dovuto sopportare nel caso di specie l'amministrazione provinciale.

3. All'esito dell'udienza del 23.9.2010, con ordinanza n. 103/2011, questa Sezione ha disposto l'acquisizione, presso l'Amministrazione Provinciale di Lecce, dei decreti di

competenza del Presidente della Provincia ex art. 37 dell'Ordinamento dei Servizi, all'epoca in vigore, demandando alla Procura regionale il relativo adempimento istruttorio.

Con istanza depositata in data 28.4.2011 la Procura regionale, nel depositare la nota in data 19.4.2011 del Segretario generale della Provincia di Lecce - con cui si riferisce che non risultano emessi provvedimenti presidenziale ex art. 37 dell'Ordinamento degli Uffici e Servizi di conferimento incarichi "extra officium" per l'espletamento dell'attività di revisione straordinaria" dei residui attivi e passivi - ha chiesto la fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.

La nuova discussione del giudizio, già fissata per l'udienza del 24.11.2011, in accoglimento di apposita istanza formulata dal difensore del convenuto e motivata da motivi di salute, è stata rinviata all'udienza del 18 aprile 2012.

All'esito di tale successiva udienza - nel corso della quale il difensore del convenuto, nel depositare memorie conclusive, ha criticato il comportamento del Segretario generale pro-tempore che solo tre anni dopo la determinazione in contestazione ha pensato di segnalarne l'illegittimità alla Procura regionale, ha ribadito che le risorse utilizzate erano state assegnate con il piano esecutivo di gestione ed in sede di programmazione degli obiettivi, ha insistito per il difetto di colpa grave confermando le conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione in giudizio - è stata depositata l'ordinanza n. 174/2012 con cui è stato dato incarico al Segretario generale della Provincia di Lecce di espletare apposito adempimento istruttorio teso a conoscere: 1) la provenienza delle somme utilizzate per il pagamento dei compensi contestati, 2) se le ore di lavoro straordinario, indicate nella determinazione di liquidazione dei compensi, risultassero dal sistema di rilevazione delle presenze del personale, 3) la qualifica e posizione economica di appartenenza dei dipendenti che

avevano beneficiato dei compensi con indicazione dell'eventuale retribuzione di posizione e di risultato ad essi assegnato negli anni 2005 e 2006 nonché 4) l'importo del compenso orario per lavoro straordinario spettante, a seconda della posizione economica del personale dipendente.

Con nota del 15.6.2012 il Segretario generale della Provincia di Lecce, dott. Luigi Amantonico, nel produrre appositi prospetti in cui si riportano le categorie e gli incarichi dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, con indicazione dei compensi percepiti a titolo di retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 2005 e 2006 e dell'importo orario dello straordinario, ha rappresentato che la somma di €. 54.200,00 non era compresa nel fondo per il trattamento accessorio del personale ma era stanziato in un capitolo ad hoc di competenza dei Servizi finanziari ed ancora che dal sistema di rilevazione delle presenze risultava che il personale si era trattenuto in servizio come da apposito prospetto ma non si era a conoscenza se le ore registrate fossero dedicate al progetto, ad altri adempimenti o al recupero di debito orario.

A seguito di apposita istanza della Procura regionale (del 27.9.2012) è stata fissata, per l'ulteriore trattazione della causa, l'udienza del 7 marzo 2013. Nel corso di tale ultima udienza il Pubblico Ministero ha confermato l'atto di citazione deducendo che le risultanze istruttorie confermano la tesi dell'accusa proprio perché la nota della Provincia di Lecce chiarisce che non vi è certezza della circostanza che le ore di straordinario lavorate sono connesse al progetto del quale si discute. L'avv. Santoro, nel chiedere un breve rinvio al fine di poter dimostrare la certezza delle ore lavorate, ha contestato la sussistenza della colpa grave ed ha insistito per il rigetto della domanda ovvero, in subordine, per la riduzione dell'addebito alla luce dei vantaggi ottenuti dall'amministrazione.

Il giudizio all'esito della discussione è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il Procuratore regionale, con l'atto di citazione in epigrafe, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale il sig. BISCONTI Benvenuto per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore della Provincia di Lecce, della somma complessiva di €. 54.200,00 o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, da determinarsi anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., unitamente al maggior danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il tasso medio dei titoli del debito pubblico ovvero, in subordine, secondo il tasso di inflazione misurato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo, a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell' Ente danneggiato e fino alla pubblicazione dell'emananda sentenza, con gli interessi legali da quella data, fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore e con vittoria delle spese di giudizio.

L'addebito muove dalla determinazione dirigenziale n. 78 del 12.7.2006 con la quale il convenuto dott. BISCONTI Benvenuto, in qualità di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Strumentali della Provincia di Lecce, ha attribuito a 16 dipendenti dello stesso ente locale il complessivo importo di € 54.200,00 a titolo di compensi connessi alla partecipazione ad un gruppo di lavoro che aveva svolto l'attività di "Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi".

2. Alla luce del quadro normativo, sia legislativo che regolamentare, e contrattuale, la corresponsione dei compensi per l'attività di che trattasi risulta effettuata in assenza dei necessari presupposti legittimanti. Invero, diverse sono le disposizioni violate.

L'articolo 37 del Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi della Provincia, rimette alla esclusiva competenza del Presidente della Provincia il "conferimento ai dipendenti della Provincia di incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio solo se espressamente previsti o disciplinati da legge o altra fonte normativa", assegnando al

Dirigente esclusivamente la formulazione della relativa proposta al Presidente della Provinciale nel rispetto di vari criteri tra i quali quello dell'inesistenza di analoga funzione interna.

Nel caso di specie, invece, pur se nella deliberazione della Giunta provinciale n. 04 del 27.5.2005 veniva demandata al convenuto, quale Dirigente dei Servizi finanziari, la individuazione di un gruppo di lavoro, cui il Presidente avrebbe assegnato l'incarico ai sensi del citato art. 37 del Regolamento degli uffici e servizi, nessun conferimento è mai intervenuto da parte di quest'ultimo - come è risultato a seguito dell'istruttoria disposta nell'ambito del presente giudizio - a favore dei dipendenti indicati nella determinazione n. 4427 del 19.12.2005 adottata dal dott. Bisconti.

Ed, invero, nessun incarico extraufficio è dato riscontrare nella fattispecie in esame atteso che la verifica dei residui attivi e passivi costituisce attività che deve essere svolta da parte degli uffici interni, strumentale al corretto adempimento dell'ordinamento contabile dell'Ente provincia. In particolare l'art. 153 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, dopo aver previsto che al servizio finanziario è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria, stabilisce che "il responsabile del servizio finanziario ... è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese". Alla stregua di tali puntali previsioni legislative non può sorgere alcun dubbio sulla riconducibilità della verifica dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi pregressi ai compiti e doveri d'ufficio dei dipendenti della Provinciale di Lecce, coordinati dal Dirigente dei Servizi Finanziari, trattandosi proprio di funzione demandata per legge ad articolazione interna all'Ente.

I motivi rappresentati dal convenuto a giustificazione della necessità dell'attività di

revisione straordinaria dei residui, pure menzionati nel provvedimento di Giunta provinciale n. 204 del 2.5.2005 e nella propria determinazione n. 4427 del 19.12.2005 (grossa mole di attività e passività finanziarie accumulate negli anni, la provenienza di molti residui da spese per investimenti e lavori pubblici, la nuova determinazione della macrostruttura organizzativa) non escludono l'illegittimità dell'esborso in quanto l'attività da svolgere, seppure sotto forma di verifica ulteriore e più approfondita circa la situazione dei residui dell'ente, in ogni modo rappresenta l'espletamento di un palese compito gestionale dell'ente locale.

L'attribuzione del compenso a favore dei 16 dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro individuato dallo stesso convenuto è avvenuto, pertanto, in violazione dell'art. 37 dell'ordinamento degli uffici che prevede, per contro, la possibilità da parte del Presidente della Provincia di affidare ai dipendenti incarichi retribuiti soltanto nel caso di attività non compresa nei compiti e doveri d'ufficio se espressamente previsti o disciplinati da legge o altra fonte normativa.

La liquidazione del compenso aggiuntivo a favore dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro individuato dal convenuto è stata disposta anche in violazione della disciplina di cui all'art. 37 del CCNL di comparto del 22.1.2004 per il quadriennio normativo per il periodo 2002/2005. Tale norma pattizia prevede, tra l'altro, che "2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti. 3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di

relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno”. Non risulta, invero, che nella specie la corresponsione dei compensi in questione sia stata preceduta dalla conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati secondo il modello adottato in sede di contrattazione sindacale né che il livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG sia stato certificato dal Servizio di Controllo Interno. L'erogazione del compenso in questione è per contro avvenuta sulla base della valutazione effettuata dal solo convenuto, il quale ha attribuito il compenso aggiuntivo a prescindere da predefiniti criteri di verifica e dalla certificazione delle prestazioni e dei risultati.

Va inoltre rilevato che le censure della Procura regionale circa il mancato rispetto della normativa contrattuale trova conferma anche in relazione alle risorse utilizzate per il pagamento dei compensi al gruppo di lavoro ed altresì per ciò che concerne la erogazione dei compensi ai dipendenti destinatari di incarichi di responsabili di posizioni organizzative.

Invero, per quanto riguarda i mezzi finanziari, dal contenuto della determinazione contestata - confermato da quanto emerso a seguito di altra apposita istruttoria processuale - risulta che per il pagamento dei compensi ai dipendenti interessati sono state impiegate risorse ulteriori rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva (cfr. art. 15 e 17 CCNL dell'1.4.1999 ed articoli corrispondenti dei contratti successivi), destinate a migliorare la produttività, efficienza ed efficacia dei servizi.

Per ciò che concerne i dipendenti titolari di posizioni organizzative è sufficiente ricordare che l'art. 10 CCNL del 31.3.1999 ha sancito che il trattamento accessorio di costoro è costituito dalla retribuzione di posizione e di risultato e che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. In particolare,

L'istruttoria processuale ha evidenziato che ben sei dei sedici componenti del gruppo di lavoro risultavano titolari di posizioni organizzative sicché anche per tale motivo alcun ulteriore emolumento poteva a questi essere attribuito.

L'erogazione dei compensi aggiuntivi da parte del convenuto è dunque avvenuta, pure in relazione ai due profili da ultimo evidenziati, al di fuori di presupposti normativi o contrattuali legittimanti e si pone pertanto in contrasto con il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti sancito a livello legislativo dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi.

La determinazione dirigenziale in questione risulta, quindi, emessa in spregio di tale principio generale, in assenza di una previsione regolamentare legittimante ed in violazione della disciplina contrattuale; essa ha determinato l'indebita remunerazione, con compensi aggiuntivi, di un'attività svolta dai beneficiari nell'ambito dei compiti che dovevano espletare in ragione del proprio ufficio, nell'ambito dell'attività di istituto, che non poteva, perciò, considerarsi extra ordinem.

3. Le suddette evidenti violazioni normative non sono giustificate né sminuite dai vantaggi che il convenuto asserisce di aver arrecato alla Provincia. Tali vantaggi, individuati nella consistente quantità di residui passivi portati in diminuzione e nell'altrettanto consistente massa passiva destinata ad altri impieghi, non possono essere presi in esame al fine della minore consistenza del danno erariale perché, se effettivamente sussistenti, sarebbero derivati dall'attività svolta dal gruppo di lavoro, a fronte della quale nessuna censura viene mossa in questa sede. La giurisprudenza contabile è pacifica, invero, nel ritenere che i vantaggi di cui si può tenere conto ai fini della esatta individuazione dell'ammontare del danno erariale sono soltanto quelli che

derivano in via diretta dallo stesso fatto generatore del danno contestato. In sostanza solo quelli collegati alla condotta contestata nella specie ossia all'indebito pagamento di compensi al personale interno.

Sotto questo profilo il convenuto ha sostenuto che il riconoscimento di tali compensi ha evitato la corresponsione di quelli per lavoro straordinario, comunque spettati ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro in quanto l'attività sarebbe stata svolta al di fuori del normale orario di lavoro.

In punto di fatto va evidenziato che il compenso orario di €.25 oltre accessori, riconosciuto con il provvedimento in contestazione, risulta, come emerge all'esito dell'istruttoria, di gran lunga superiore (quasi sempre doppio) rispetto al teorico compenso per lavoro straordinario degli stessi dipendenti. Dall'istruttoria processuale è emersa, peraltro, l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo senza un puntuale riferimento all'attività di revisione dei residui ed anche per ammontare complessivo inferiore a quello indicato nella determinazione dirigenziale di liquidazione di che trattasi.

Ciò chiarito sotto il profilo fattuale deve rilevarsi, sul piano del diritto, che anche la disciplina del lavoro straordinario, nella specie, è stata palesemente violata.

Si è già detto che per i dipendenti titolari di incarichi di posizioni organizzative la retribuzione accessoria assorbe anche il compenso per il lavoro straordinario.

Con riferimento agli altri dipendenti provinciali deve rilevarsi che in materia di lavoro straordinario sono sempre state in vigore, parimenti che per gli impiegati dello Stato, disposizioni particolarmente restrittive che consentono di svolgere prestazioni di lavoro straordinario soltanto per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali onde evitare che le stesse possano essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro (cfr. art. 16,

comma 1, del D.P.R. 13.5.1987 n. 268, cui implicitamente rinvia l'art. 50 del d.P.R. 3.8.1990 n. 333, art. 31 del CCNL del 6.7.1995 ed art. 38 CCNL del 14.9.2000) e prevedono che “la prestazione di lavoro straordinario debba essere ordinata, adesso espressamente autorizzata dal dirigente (art. 38 del CCNL 14.9.2000), sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione” (art. 16, comma 2, del citato d.P.R. 268/1987 ed art. 38 del CCNL 14.9.2000). Al fine del contenimento della spesa pubblica sono sempre stati indicati, poi, dei tetti massimi di spesa o di numero di ore di straordinario da potere autorizzare e compensare (cfr. art. 31 CCNL del 6.7.1995, art. 14 CCNL dell'1.4.1999, art. 38 CCNL del 14.9.2000).

La circostanza che i dipendenti non titolari di posizioni organizzative abbiano effettuato prestazioni fuori del normale orario di ufficio, eccedenti l'orario d'obbligo, non è, quindi, da sola sufficiente a radicare il loro diritto alla relativa retribuzione, difettando nella specie il presupposto fondamentale dell'enucleazione da parte dell'amministrazione provinciale di precipue esigenze organizzative e di servizio che impedissero ai dipendenti stessi di svolgere i compiti istituzionali nell'ambito dell'ordinario orario di ufficio (cfr., ex multis, C.d.S. Sez. V, 10.02.2004 n°472, C.d.S. Sez. V, 07.09.2007 n°4702) e mancando anche la preventiva autorizzazione da parte del rispettivo dirigente.

4. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la condotta del convenuto appare contraddistinta dalla colpa grave. Va infatti considerato che il dirigente ha una specifica competenza e responsabilità per l'attribuzione di trattamenti accessori (art. 45, comma 4, d.lg. n. 165/2001) e che i principi nel caso violati costituiscono principi basilari del trattamento retributivo dei dipendenti, che dunque non possono essere legittimamente ignorati o disapplicati dai dirigenti senza infrangere quei canoni di

diligenza minimale che gli stessi sono tenuti ad adottare nell'esercizio delle proprie funzioni. L'erogazione di compensi aggiuntivi a pubblici dipendenti per lo svolgimento, per quanto in ipotesi proficuo, di attività d'ufficio al di fuori delle previsioni, della competenza e delle procedure previste a livello normativo e contrattuale costituisce una macroscopica violazione dei canoni fondamentali della gestione del rapporto di lavoro e delle responsabilità specifiche che sono al riguardo assegnate ai soggetti preposti all'esercizio di funzioni dirigenziali.

5. Alla luce delle suesposte considerazioni, non essendovi spazio per la riduzione dell'addebito contestato dalla Procura regionale, il convenuto Bisconti va condannato al pagamento, nei confronti della Provincia di Lecce, della somma di €.54.200,00 da rivalutarsi secondo quanto disposto dall'art. 150 disp. att. cpc, a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Ente danneggiato e fino alla pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data fino all'effettivo soddisfacimento delle ragioni del creditore.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale nei confronti del sig. Bisconti Benvenuto, iscritto al n. 29840 del registro di segreteria,

CONDANNA

il convenuto al pagamento nei confronti della Provincia i Lecce dell'importo di €.54.200,00 (euro cinquantaquattromiladuecento/00), da rivalutarsi secondo quanto disposto dall'art. 150 disp. att. cpc, a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Ente danneggiato e fino alla pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali, sulla somma così rivalutata, da quest'ultima

data sino al soddisfo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio che, sino al deposito della presente sentenza, si liquidano in €. 741,60.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7 marzo 2013.